

COMUNE DI MURELLO
Provincia di CUNEO



**Regolamento per i rapporti di
collaborazione tra Comune e singoli
volontari per lo svolgimento di
attività solidaristiche promosse dal
Comune di Murello**

Art. 1

Il Comune di Murello riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed intende garantire nell'ambito del proprio territorio attività solidaristiche integrative, non sostitutive dei servizi di propria competenza.

A tale scopo attiva forme di collaborazione con volontari singoli, i quali sottoscrivono il modulo di adesione allegato 1 del regolamento e vengono iscritti nell'apposito elenco istituito con atto successivo, secondo i contenuti della legge regionale n. 38 del 29 agosto 1994.

Il singolo volontario può avere cittadinanza italiana, cittadinanza dell'Unione Europea e di un paese extracomunitario, purchè in regola con il permesso di soggiorno.

1. Le attività solidaristiche di cui al comma precedente possono essere così di seguito individuate:
 - piccole manutenzioni su beni comunali e aree verdi;
 - sorveglianza presso le strutture scolastiche nelle fasi di entrata e uscita studenti;
 - assistenza presso il punto prelievo sangue istituito dal Comune;
 - sorveglianza e allestimento attrezzature durante manifestazioni pubbliche a carattere culturale, ricreativo e sportivo;
 - sorveglianza di aree verdi o comprensive di opere di valore architettonico e/o monumentale durante manifestazioni pubbliche a carattere sociale, sportivo, culturale, folkloristico, ecc.;
 - sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
 - attività di supporto al trattamento fisico dei documenti dell'archivio comunale;
 - partecipazione a progetti culturali e per il tempo libero, quali raccolta di testimonianze e documentazione, allestimento di mostre, letture pubbliche, ecc.;
 - attività di aiuto alla persona (con particolare riferimento ad anziani e portatori d'handicap) presso il domicilio, strutture residenziali e semiresidenziali con supporto per piccole manutenzioni, logistica, aiuto nell'attività di rigoverno dei locali;

- attività di aiuto alla persona presso il suo domicilio, i luoghi di incontro e di socializzazione e del tempo libero, al fine di favorire inserimento e integrazione sociale a favore di soggetti diversamente abili;
- attività di segretariato sociale a favore di persone anziane, adulti e famiglie in condizioni di disagio sociale e portatori di disabilità;
- collaborazione per la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri ;

Art. 2

L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità.

Art. 3

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette e deve tenere in debita considerazione l'assegnazione delle attività in convenzione con altre organizzazioni di volontariato, o associazioni di promozione sociale, o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali

Art. 4

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più delle attività di cui all'art. 1 si coordinano con un operatore pubblico o consigliere comunale individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, da definirsi per ogni ambito di interventi previsto nei servizi del Settore, al quale compete:
 - a. accertare direttamente o tramite i servizi pubblici competenti che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

- b. vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c. verificare i risultati delle attività attraverso colloqui periodici con il volontario e/o con i fruitori delle attività di volontariato.

2. All'inizio delle attività il responsabile predispone con il sindaco e di comune accordo con i volontari il programma operativo - o i programmi operativi - per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 5

Qualora le attività di cui all'art. 1 richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si impegna a fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

Art. 6

I volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato. I volontari devono impegnarsi inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dall'Amministrazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Art. 7

1. L'Amministrazione è tenuta a comunicare immediatamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché a comunicare tempestivamente ogni evento che possa incidere sul rapporto di collaborazione.
2. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

Art. 8

Per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

1. L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività prestata ed oggettivamente necessarie.
2. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente non documentabili (come ad esempio il rimborso chilometrico relativo agli spostamenti dalla residenza al luogo dove si svolge l'attività di volontariato) saranno rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario richiedente il rimborso.

Art. 9

I singoli volontari impiegati in attività solidaristiche in collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di un elemento identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

Art. 10

1. L'Amministrazione si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri ed albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

2. L'Amministrazione inoltre si impegna a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i volontari singoli, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.
3. L'Amministrazione può avvalersi di persone iscritte nell'elenco di cui all'art. 1 che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari di organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, esclusivamente in ordine ad attività che non siano attinenti alle attività istituzionali delle organizzazioni o delle associazioni di appartenenza dei suddetti volontari.

Art. 11

Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Art. 12

All'atto dell'istaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi e i dirigenti pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

- per l'Amministrazione
- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari, considerato che è connaturato al volontariato singolo il carattere contingente dell'intervento;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi ed eventuali dispositivi nel rispetto del D.Lgs.81/2008;

- l'impegno a rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo i criteri fissati dal presente regolamento;
- per i volontari:
 - la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
 - l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
 - la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente, delle persone a favore delle quali svolgono l'attività e della normativa/regolamenti sulla privacy, adottati da questo Ente.)

MODULO VOLONTARIATO SINGOLO

ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MURELLO

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ e residente a
_____ in via _____
telefono _____
Codice Fiscale _____

CHIEDO

di poter prestare opera di volontariato singolo, secondo quanto stabilito dal "Regolamento per i rapporti di collaborazione tra Comune di Murello e singoli volontari per lo svolgimento di attività solidaristiche promosse dal Comune di Murello" approvato con Delibera n. _____ del _____

DICHIARO

- di voler svolgere l'attività sopra indicata esclusivamente per fini di solidarietà, gratuitamente e senza attribuire alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- di voler operare in forma coordinata con i responsabili pubblici nell'ambito dei programmi impostati dall'Ente;
- di assicurare l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo stabilito;
- di essere disponibile alle verifiche concordate;
- di voler operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone destinatarie dell'attività indicata;
- di voler operare nel rispetto della normativa sulla privacy.

Murello , li _____

Firma _____

Il presente regolamento:

- **è stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 26.09.2013 con atto n. 41;**
- **detto provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02.10.2013 al 17.10.2013;**
- **il Regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02.10.2013 al 17.10.2013;**
- **il Regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 18.10.2013 al 02.11.2013;**
- **il Regolamento è diventato esecutivo il giorno 03.11.2013**

MURELLO, Lì 06.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Vito Mario Burgio)